

(N. 1152)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 giugno 1950 (V. Stampato N. 1290)*

presentato dal **Ministro del Tesoro e ad interim del Bilancio**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 LUGLIO 1950

Esenzione da ogni tassa di bollo per le domande intese ad ottenere il rilascio dei documenti necessari per corredare le istanze di pensioni di guerra.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le domande dirette ad ottenere il rilascio dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonché degli altri indispensabili per corredare le istanze di pensione e di assegno di guerra, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 478, sono esenti da ogni tassa di bollo, purchè in detti documenti, si faccia espressa menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.